SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 ottobre 2007, n. **237.**

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto in particolare l'articolo 16 recante disposizioni per la promozione alla qualifica di capo reparto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza fino al 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 16, comma 1, lettera *b)*, l'avvenuto superamento di almeno due corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;

Considerato altresì che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 16, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera *b)*, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

Visto il verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 2 aprile 2007;

Udito i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48201/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Art. 1.

Modalità di accesso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonché le relative sedi di nucleo disponibili.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

Art. 2.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;

sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;

c) anzianità:

1) l'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00;

2) l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00;

le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Capo II

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME SCRITTO

Art. 3.

Modalità di accesso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonché le relative sedi di nucleo disponibili.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei capo squadra e che, durante il servizio prestato nel ruolo dei capo squadra alla medesima data, abbiano frequentato con profitto almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione, ciascuno della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva.

4. Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)* ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

9. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

Art. 4.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;

3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento già valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;

sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;

c) anzianità:

1) l'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00;

2) l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50;

le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianità viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.

2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.

Art. 6.

Scelta della sede

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente decreto.

2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando. A norma dell'articolo 16, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* del medesimo articolo 16.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui, nel bando, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun nucleo.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7.

Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

3. Durante la frequenza dei corsi l'eventuale dimissione dei candidati ammessi, avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come richiamate dal comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Art. 8.

Graduatoria finale

1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A parità di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato articolo 16, comma 1, lettera *a)* precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

Capo IV

Art. 9.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente:

«Art. 16 *(Promozione a capo reparto)*. — 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, e vincitori anche di quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*,

risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera *b)*, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 13.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è il seguente:

«Art. 8 *(Concorso per titoli ed esami)*. — 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 13 *(Dimissioni dai corsi)*. — 1. È dimesso dai corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento

della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.».

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

07G0254

DECRETO 26 ottobre 2007, n. **238.**

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» e, in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante «Interventi nel settore dei trasporti» e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonché i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato;

Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato «annesso ICAO»;

Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO;

Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990;

Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1° marzo 2004 recante «Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri»;

Considerata la necessità di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato;

Sentito il Ministero dei trasporti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1° ottobre 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini antincendio si definisce:

a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II;

b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;

c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;

d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;

e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;

f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;

h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.

Art. 2.

Scopo ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

a) eliporti;

b) elisuperfici di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, lettera *a)*, e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

Art. 3.

Assistenza antincendio

1. Gli eliporti e le elisuperfici di cui all'articolo 2, comma 1, sono dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Art. 4.

Responsabile dell'assistenza antincendio

1. Il responsabile dell'assistenza antincendio è il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile è il gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Art. 5.

Classificazione antincendio degli eliporti e delle elisuperfici

1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella *A* allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che li utilizza regolarmente.

Art. 6.

Eliporti ed elisuperfici a livello del terreno

1. Le quantità minime di sostanze estinguenti nonché le relative portate minime sono stabilite nell'allegata tabella *B*.

2. Gli estinguenti per gli eliporti devono essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato della superficie, su tutta l'area dell'eliporto e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento. La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno).

3. Qualora i sentieri di avvicinamento degli eliporti insistano su aree non praticabili da automezzo, lo stesso può essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso o mobile di pari potenzialità e tale da garantire le prestazioni previste dalla tabella *B* su tutta l'area da proteggere.

4. Per le elisuperfici, il veicolo attrezzato di cui al comma 2, in relazione all'agente estinguente principale, può essere sostituito da un impianto di estinzione fisso di tipo manuale o automatico ovvero mobile di potenzialità tale da garantire la copertura di tutta l'area di atterraggio/decollo, anche in condizioni meteo avverse, ma compatibili con il volo degli elicotteri. L'impianto di estinzione fisso, qualora preveda l'uso di monitori, questi devono essere non meno di due con possibilità di rotazione di 360° in moto continuo ed opportunamente disposti. Ciascun monitore deve essere in grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i, di erogare da solo l'agente

estinguente necessario, con una gittata atta a coprire ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Se utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo deve garantire la copertura dell'area di atterraggio/decollo e rotazione a 360°, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti. Se utilizzato l'impianto di estinzione di tipo mobile, questo deve avere una capacità estinguente pari o superiore a quella dell'impianto fisso. È possibile sostituire in tutto o in parte la quantità minima di acqua, destinata alla produzione della schiuma, con gli agenti complementari previsti dalla tabella *B* purché sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica; in questo caso è prescritto l'automezzo antincendio.

5. Qualora nell'eliporto o nell'elisuperficie sia installato l'impianto fisso automatico o mobile, al posto dell'automezzo antincendio, il tempo di risposta è nullo e non è ammessa la sostituzione dell'agente estinguente principale con quello complementare; fanno eccezione le strutture situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare: in tal caso l'agente complementare deve essere disponibile su idonee apparecchiature.

6. Gli eliporti e le elisuperfici a livello del terreno, laddove le condizioni locali lo consentano, sono collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo e devono essere in grado di allertare i servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza.

Art. 7.

Eliporti in ambito aeroportuale

1. Nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali esistenti, purché il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto ed il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti.

Art. 8.

Eliporti ed elisuperfici in elevazione

1. Le quantità minime di sostanze estinguenti e le relative portate sono stabilite nell'allegata tabella *C*.

2. Non è consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare.

3. Le quantità minime d'acqua specificate nella tabella *C* non possono essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste.

4. Il sistema antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, è costituito da non meno di due monitori opportunamente disposti con possibilità di rotazione di 360° in moto continuo, atti a coprire ogni punto dell'area di atterraggio/decollo e le pertinenze che siano interessate dall'eventuale incidente. Ogni monitore, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i esistente/i, eroga da solo l'agente estinguente necessario, con la relativa gittata, su ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le eventuali pertinenze, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti; qualora la superficie da proteggere lo consenta, l'impianto fisso manuale od automatico può essere sostituito da un impianto mobile avente capacità estinguenti pari o superiori a quelle previste per l'impianto fisso.

5. Per il servizio di assistenza antincendio e di soccorso il tempo di risposta è nullo.

6. Per gli eliporti e le elisuperfici su piattaforme fisse in acqua, saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, se già provviste di impianto antincendio schiuma e polvere, realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto 2 aprile 1990, n. 121, è consentito l'uso dello stesso purché siano rispettate le quantità, qualità e portate minime stabilite nell'allegata tabella *D*.

Art. 9.

Personale addetto

1. Il personale addetto non può essere inferiore a due unità per gli eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unità per quelle di classe H3. La presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo della giornata, sulle piattaforme fisse in acqua, abitualmente non presidiate ed anche nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse.

2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione, il personale addetto può scendere ad una unità per le elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a due unità per quelle di classe H3.

3. Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso devono essere in possesso di apposita abilitazione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. L'abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, e successive modifiche, è riferita alla classe antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale svolge il servizio di assistenza. L'abilitazione è valida, per classi antincendio pari od inferiori, su tutto il territorio nazionale a condizione che il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie su cui opera detto personale rilasci apposita dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio. La dichiarazione attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica, in relazione alla conoscenza dell'infrastruttura e delle procedure specifiche, nonché all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti.

4. Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa in acqua, il componente della Direzione aeroportuale, in seno alla commissione di esame per l'abilitazione del personale addetto al servizio antincendio, è sostituito da un componente della Capitaneria di porto, per quanto di competenza.

Art. 10.

Equipaggiamento e scorta

1. L'equipaggiamento d'emergenza è conforme a quanto riportato nella tabella *E*.

2. Negli eliporti ed elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi degli agenti estinguenti previsti dal presente decreto, è presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; in mancanza l'eliporto/elisuperficie non è operativo ai fini dell'assistenza antincendio.

Art. 11.

Infrastrutture e rifornimento

1. Le infrastrutture e gli impianti per il rifornimento presenti sull'area devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi relativa all'immagazzinamento, impiego e o vendita di oli minerali.

2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo ed è obbligatoria la presenza del personale antincendio con idonee attrezzature.

Art. 12.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il gestore adegua il complesso del servizio di assistenza antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali.

2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine di garantire la loro efficienza ed affidabilità, nonché all'addestramento periodico e mensile del personale addetto. A tal fine, per il controllo della qualità del servizio antincendio, il gestore tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e consumo degli estinguenti completa di data di scadenza di ogni partita.

3. Il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua il proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 2007

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 171

TABELLA *A*

CLASSI ANTINCENDIO DEGLI ELIPORTI E DELLE ELISUPERFICI

Classe antincendi	Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di riferimento
H1	da 0 m. a 15 metri non compresi
H2	da 15 m. a 24 metri non compresi
H3	da 24 m. a 35 metri non compresi

TABELLA *B*

QUANTITÀ MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI ED ELISUPERFICI A LIVELLO DELLA SUPERFICIE

Classe antincendi	Acqua (lt)	A.F.F.F. o schiuma fluoroproteinica (1) e comunque di livello (B) (ICAO)	Polveri chimiche secche (3)	
		Portata soluzione schiumogena (lt/min.) (2)	Quantità (kg)	Portate (kg/min)
H1	500	250	25	50
H2	1000	500	50	50
H3	1600	800	100	50

(1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 $l/min \times m^2$. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.

(3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere istallati sull'automezzo antincendio, ove previsto.

TABELLA *C*

QUANTITÀ MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI E LE ELISUPERFICI SOPRAELEVATE

Classe antincendi	Acqua (lt)	A.F.F.F. o schiuma fluoroproteinica e comunque di livello B ICAO (1)	Polveri chimiche secche (3)	
		Portata soluzione schiumogena (lt/min.) (2)	Quantità (kg)	Portate (kg/min)
H1	2500	250	50	50
H2	5000	500	50	50
H3	8000	800	50	50

(1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min × m^2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.

(3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale.

TABELLA *D*

QUANTITÀ, QUALITÀ E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER ELISUPERFICI SU PIATTAFORMA IN ACQUA FISSA O GALLEGGIANTE, SALTUARIAMENTE PRESIDIATE E SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

Classi antincendio	Quantità		Portate	
	Soluzione acqua/ A.F.F.F. o schiumogeno fluoroproteinico e comunque di livello B ICAO (lt)	Polveri chimiche secche (kg) (*)	Soluzione di schiuma (lt/min)	Polvere (kg/min) (*)
H1	700	450	140	90
H2	1250	850	250	170
H3	2150	1400	430	280

(*) Nel caso siano usate polveri ABCD le relative quantità possono scendere rispettivamente a 350, 650, 1000 kg e le portate a 70, 130 e 200 kg/min.

TABELLA *E*

EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA

Quantità n.	Descrizione	Classe antincendio H1/H2	Classe antincendio H3
1	Chiave inglese	si	si
1	Accetta di soccorso, piccola, del tipo non a cuneo o tipo aviazione	si	si
1	Taglia bulloni da 60 cm	si	si
2	Torce elettriche	si	si
1	Piede di porco da 105 cm	si	si
1	Gancio da recupero	si	si
1	Seghetto a mano per metalli a grande resistenza con 6 lame di ricambio	si	si
1	Coperta ignifuga	si	si
1	Fune di sicurezza Ø 5 cm., lunga 15 m.	no	si
1	Pinza con taglio laterale	si	si
1	Cesoia elettrica per lamiere.	si	si
1	Coltello taglia cinture con guaina	si	si
1	Set di cacciaviti assortiti	si	si
2	Paia di guanti ignifughi	si	no
3	Paia di guanti ignifughi	no	si
2	Tute di avvicinamento (*)	si	no
4	Tute di avvicinamento (*)	no	si
2	Autorespiratori	si	no
4	Autorespiratori	no	si
1	Cassetta di pronto soccorso	si	si

(*) Le tute di avvicinamento, commisurate alle taglie del personale addetto, dovranno essere complete di guanti, calzari ed elmetto con visiera termica e poter contenere gli autorespiratori.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1981, n. 7.

— Il testo dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 384 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti), è il seguente:

«Art. 4. — 1. Le abilitazioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.

3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'art. 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 7, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei trasporti), è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni in materia di elisuperfici)*. — 1. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.».

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca: «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2001, n. 258.

— Il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti».

— Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca: «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 2006, recante: «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Per "aviosuperficie" si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.

2. Per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

3. Per "idrosuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

4. Per "aviosuperficie in pendenza (AP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.

5. Per "aviosuperficie non in pendenza (ANP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

6. Per "elisuperficie in elevazione" si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.».

— Il testo dell'art. 701 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), è il seguente:

«Art. 701 *(Aviosuperfici)*. — Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2, comma 2, lettera *a)*, 7 e 14, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 2006, è il seguente:

«Art. 2 *(Applicabilità)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile;».

«Art. 7 *(Elisuperfici occasionali)*. — 1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.

2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;

c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;

d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;

e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;

f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.

3. L'uso di elisuperfici occasionali è consentito nei seguenti casi:

a) effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a cento movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;

b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.

4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota è responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

5. L'uso delle elisuperfici occasionali è consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

7. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.».

«Art. 14 *(Assistenza antincendio).* — 1. Devono essere dotate di assistenza antincendio:

le elisuperfici in elevazione;

le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS;

le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento;

le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attività aeroscolastica.

L'assistenza antincendio deve essere conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, e pertanto:

l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;

nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessità, personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.

2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformità dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge 23 dicembre 1980, n. 930, è il seguente:

«Art. 3. — Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.

— Il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1981, n. 95, reca: «Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto».

Nota all'art. 12:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle premesse.

07G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2007.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina delle modalità di comunicazione dei dati da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-*bis*, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalità con cui AAMS può concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 12 aprile 2007, n. 452, concernente le modalità di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 23 aprile 2007, n. 535, concernente i termini e le modalità con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 31 ottobre 2007, n. 1049, contenente le modifiche alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico, con particolare riferimento alle comunicazioni relative agli ultimi due periodi contabili dell'anno 2007;

Considerate le problematicità, evidenziate dai concessionari di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, emerse in sede di applicazione del decreto 23 aprile 2007, n. 535, con specifico riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico;

Considerata l'esigenza di modificare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 aprile 2007, n. 452, e 23 aprile 2007, n. 535, in ragione dei provvedimenti amministrativi in corso di emanazione diretti a disciplinare l'attività ed i livelli di servizio richiesti ai concessionari di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;

Considerata, quindi, la necessità di tener conto degli eventi che non consentono la momentanea estrazione dei contatori degli apparecchi, con modalità coerenti con i livelli di servizio richiesti ai concessionari, ai sensi di quanto previsto nella convenzione di concessione;

Visto il parere espresso dalla Direzione per i giochi in data 3 dicembre 2007;

Ritenuta, pertanto, l'indifferibile necessità di adeguare conseguentemente la disciplina delle modalità di comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonché degli altri dati relativi agli apparecchi da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 4, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;

b) all'art. 4, comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni,» sono inserite le seguenti: «prevista per le omesse, incomplete o non veritiere comunicazioni di cui al comma 13-*bis*, lettera *e)*, dell'art. 39 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003,»;

c) nell'allegato tecnico, al paragrafo 2, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;

d) nell'allegato tecnico, al paragrafo 6, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo».

Art. 2.

1. Nel decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, le parole: «ai sensi dell'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2,»;

b) all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, le parole: «il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i tre giorni successivi alla data di estrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «il contatore estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile o, in mancanza, nei quattordici giorni precedenti e comunicato entro i tre giorni successivi alla fine del periodo stesso,»;

c) all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;

d) all'art. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)* si intendono regolarmente effettuate se il concessionario, per gli apparecchi per i quali sussiste l'obbligo di tali comunicazioni, ha trasmesso:

almeno il 90 per cento delle suddette comunicazioni;

almeno un contatore nel periodo contabile per la restante percentuale.»;

e) all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, le parole: «che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio» sono sostituite dalle seguenti: «che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica, tranne i casi in cui non sia possibile l'estrazione del predetto contatore da documentare con le modalità indicate nel paragrafo 2-*bis* dell'allegato tecnico»;

f) all'art. 2, comma 3, le parole: «almeno ogni trenta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta in ciascun periodo contabile»;

g) all'art. 2, comma 3-*bis*, le parole: «al comma 1, lettera *a)*,», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, lettera *a)*, e 3»;

h) all'art. 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il concessionario, nello stesso giorno in cui si verificano, è tenuto a comunicare:

l'intervento di manutenzione straordinaria che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica;

l'eventuale inizializzazione dei relativi contatori;

il luogo di ubicazione dello stesso apparecchio nel corso della manutenzione;

il successivo collegamento dell'apparecchio alla rete telematica a seguito dell'ultimazione del predetto intervento di manutenzione.

2. La comunicazione è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3-*bis* dell'allegato tecnico.

Art. 3.

1. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce integralmente quello allegato al decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535.

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile gennaio-febbraio 2008, nonché alle comunicazioni relative al contatore annuale del 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171

ALLEGATO TECNICO

CONTENENTE LE MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOMME GIOCATE NONCHÉ DEGLI ALTRI DATI RELATIVI AGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, LETTERA *a)* DEL T.U.L.P.S., DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DOVUTO.

1. *Eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).*

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* del presente decreto:

dismissione;

cessione all'estero;

risoluzione del contratto.

2. *Modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 2.*

Con riferimento all'art. 2, comma 4, del presente decreto, il contatore ed il contatore annuale estratti da ciascun apparecchio di gioco sono comunicati secondo le seguenti modalità:

a) contatore: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 670 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione»;

b) contatore annuale: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 603 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

2-*bis. Modalità per documentare i casi in cui non è possibile l'estrazione del contatore di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).*

Con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, la comunicazione degli eventi che hanno determinato la mancata estrazione del contatore avviene utilizzando il messaggio codice 724, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

3. *Modalità di comunicazione dei dati relativi all'ubicazione.*

Con riferimento all'art. 3, comma 1, del presente decreto, la comunicazione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS della collocazione in magazzino e della successiva ricollocazione in esercizio avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo ubicazione.

3-*bis.* Modalità di comunicazione dei dati relativi all'intervento di manutenzione straordinaria.

Con riferimento all'art. 3, comma 1-*bis*, del presente decreto, la comunicazione dell'intervento di manutenzione straordinaria che comporti il venir meno del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica avviene utilizzando il messaggio codice 724, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

Nel caso in cui il luogo di ubicazione dell'apparecchio nel corso della manutenzione non sia già censito nelle banche dati del sistema centrale di AAMS, il concessionario comunicherà la nuova ubicazione utilizzando il messaggio codice 362 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

4. *Eventi di cui all'art. 3, comma 2.*

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto:

furto;

incendio;

dismissione;

cessione all'estero;

confisca;

sequestro;

dissequestro.

5. *Modalità di comunicazione degli eventi di cui all'art. 3, comma 2.*

L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del sistema centrale di AAMS della dichiarazione presentata dal concessionario per comunicare gli eventi di cui al paragrafo 4 del presente allegato, provvede all'invio dal sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del concessionario del messaggio codice 015 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

6. *Modalità di comunicazione del trasferimento di titolarità del nulla osta.*

Con riferimento all'art. 3, comma 3, del presente decreto, la comunicazione del trasferimento di titolarità del nulla osta avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario, che trasferisce detta titolarità, al sistema centrale di AAMS.

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo indicante il concessionario che ha acquisito la titolarità.

7. *Modalità di comunicazione dell'utilizzo del credito annuale.*

Con riferimento all'art. 4, comma 1, del presente decreto, la scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale prevista dall'art. 7, comma 3 del decreto 12 aprile 2007, è comunicata dal concessionario utilizzando l'apposito messaggio, codice 812, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione.».

07A10643

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Services International Tours - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 febbraio 2006;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Services International Tours - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 05273671007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Aquino Giuseppe, nato a Tricarico (Matera) il 20 agosto 1964, con studio Nettuno (Roma), Vicolo in Arcione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10579

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tipicarni - Società cooperativa», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tipicarni - Società cooperativa», con sede in Jesi (Ancona) (codice fiscale n. 02180720423) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Baldinelli Daniela, nata a Senigallia (Ancona) il 17 agosto 1975, ivi residente in via S.P. Corinaldese n. 100, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10580

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Service Società Cooperativa - società cooperativa», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo. 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Service Società Cooperativa - Società cooperativa», con sede in Massa (Massa Carrara) (codice fiscale n. 00702050451) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 15 marzo 1957 ivi domiciliato, via Mazzini, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10581

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 23 luglio 2007.

Parità di accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223,

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28 alla determinazione per l'anno 2007 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2007 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006, stabilisce per l'anno 2007 un tasso di inflazione programmata pari al 2,2%;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2007 è determinato per le emittenti radiofoniche in euro 8,02 e per le emittenti televisive in euro 24,06 indipendentemente dalla durata del messaggio.

2. Della somma di euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2007 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o refendarie, euro 1.109.712,65 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e euro 2.219.425,35 alle emittenti televisive locali.

3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme.

Regioni	Quota radio	Quota Tv	Totale
	Euro	Euro	Euro
Piemonte	80.691,52	161.383,04	242.074,56
Val D'Aosta	2.295,09	4.590,18	6.885,27
Lombardia	169.519,77	339.039,54	5108.559,31
Prov. Aut. Bolzano	8.851,83	17.703,66	26.555,49
Veneto	86.780,31	173.560,62	260340,93
Friuli Ven. Giulia	24147,09	48294,18	72.441,27
Liguria	31.002,22	62.004,44	93.006,66
Emilia Rom.	76.143,83	152287,66	228.431,49
Toscana	66.839,08	133678,16	200.517,24
Umbria	15.815,99	31.631,98	47.447,97
Marche	28.573,71	57.147,42	85721,13
Lazio	103.078,29	206.156,58	309234,87
Abruzzo	27.505,67	55.011,34	82.517,01
Molise	7.246,32	14.492,64	21.738,96
Campania	108.435,36	216.870,72	325.5306,08
Puglia	68.452,57	136905,14	205.357,71
Basilicata	14058,33	28.116,66	42.174,99
Calabria	**40.333,33**	**80.666,66**	**120.999,99**
Sicilia	**108.000**	**216.000,05**	**324.000**
Sardegna	**33.090,30**	**66.180,60**	**99.270,90**
Prov. Aut. Trento	**8.851,83**	**17.703,66**	**26.555,49**
Totali	**1.109.712,65**	**2.119.425,35**	**3.329.138,00**

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 209

07A10669

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2007.

Ammissione di alcuni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad euro 3.409.440,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 21 marzo 2007, riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca di cui alle schede allegate al presente decreto (allegato 1) presentati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'obiettivo 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.409.440,00 ripartita in euro 997.560,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.411.880,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 16

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 (/16) protocollo n. 9944

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9944 del 30/07/2001 Comitato del 21/03/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi antipsicotici atipici

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 05/10/2005

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 3.835.200,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.275.200,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.560.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.854.000,00	€ 1.560.000,00	€ 3.414.000,00
Non Eleggibile	€ 361.200,00	€ 0,00	€ 361.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.275.200,00	€ 1.560.000,00	€ 3.835.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	997.560,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.411.880,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A10588

DECRETO 6 novembre 2007.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, relativo al Programma operativo nazionale «Ricerca sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)». (Decreto n. 1659/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, con le modalità ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione Rif. n. 12732 Agroindustria Tema 2 Titolo: «Sistema di automazione integrata della catena del valore per l'impresa agroalimentare» - presentato da Finsiel S.p.A. Consulenza e applicazioni informatiche e Consorzio Technapoli;

Vista la nota del Consorzio Technapoli in data 10 novembre 2005, pervenuta al Ministero il 15 novembre 2005, prot. n. 12143 con la quale il Consorzio ha richiesto l'autorizzazione a svolgere interamente le attività progettuali riferite al citato progetto Rif. n. 12732 a seguito dell'espressa rinuncia del coproponente Finsiel S.p.A. all'esecuzione della propria quota di attività;

Vista, altresì, la nota del Consorzio Technapoli del 15 febbraio 2006, prot. Miur 2664 del 21 febbraio 2006, con la quale è stata richiesta una proroga temporale di 12 mesi della durata delle attività sia del progetto di ricerca che del progetto di formazione oltre i dodici già previsti dal comma 5 art. 2 del citato decreto direttoriale 1188/Ric del 2 agosto 2002;

Acquisiti, gli esiti dei supplementi istruttori effettuati dall'Istituto convenzionato e degli esperti incaricati pervenuti al Ministero con nota SanPaolo IMI S.p.A. del 12 giugno 2006 prot. Mur n. 9119 del 15 giugno 2006;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 nelle sedute del 20 settembre 2006 e 11 luglio 2007 e 10 ottobre 2007, sulla base delle risultanze degli aggiornamenti istruttori e dell'approfondimento istruttorio espletato nell'ambito del Comitato stesso, ha espresso parere favorevole al trasferimento al solo Consorzio Technapoli della titolarità del progetto di ricerca e formazione concedendo, inoltre, una ulteriore proroga delle attività del progetto di ricerca e del progetto di formazione, il cui termine viene fissato per la ricerca al 30 giugno 2008 e per la formazione al 31 ottobre 2008;

Tenuto conto, altresì, che il Comitato, nella medesima seduta dell'11 luglio 2007, ha preso atto della variazione intervenuta nell'ambito della compagine consortile del Consorzio Technapoli a seguito della cessione da parte della consorziata Getronics Solutions Italia S.p.A., del proprio complesso aziendale alla Eunics S.p.A.

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi nelle spese bensì una riduzione dei costi ammissibili che risultano essere pari a € 2.648.209,48 anziché € 2.650.973,00 per attività di ricerca e una conseguente riduzione del finanziamento da € 1.410.171,54 anziché € 1.410.469,55;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale 1188/Ric. del 2 agosto 2002 a seguito delle variazioni citate nelle premesse il Consorzio Technapoli è autorizzato, nell'ambito della stipula del contratto di finanziamento relativo al progetto di ricerca e formazione Rif n. 12732 - Agroindustria Tema 2 - all'esecuzione di tutte le attività di ricerca e formazione originariamente previste a carico di Finsiel S.p.A.- Consulenza e applicazioni informatiche.

È altresì autorizzata la proroga temporale delle attività del progetto di ricerca e del progetto di formazione il cui termine viene fissato per la ricerca al 30 giugno 2008 e per la formazione al 31 ottobre 2008;

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188/Ric del 2 agosto 2002.

Art. 2.

Intesa SanPaolo S.p.A. provvede alla stipula del contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo le modalità di cui alla allegata scheda, che costituisce parte integrante del presente decreto, che annulla e sostituisce quella allegata al citato decreto ministeriale n. 1188/Ric del 2 agosto 2002.

Il Consorzio Technapoli provvederà a produrre la versione rimodulata di capitolato tecnico specifico, nel rispetto di quanto indicato dal Comitato e debitamente approvato dall'esperto ministeriale incaricato.

Art. 3.

Le minori risorse che vengono a determinarsi a seguito delle variazioni di cui alle premesse e che ammontano ad un importo pari a € 298,00 andranno a rideterminare l'ammontare delle risorse indicate all'art. 3 del decreto 1188/Ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 - DM593/2000 art. 12 P.O.N.

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12732 del 29/11/2001
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Sistema di automazione integrata della catena del valore per l''impresa agroalimentare

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/10/2002

- Progetto di Formazione

  Titolo: Formazione di Esperti nello sviluppo di Servizi informatici ed Applicazioni Verticali

  Inizio e ammissibilità dei costi: 01/11/2005

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  CONSORZIO TECHNAPOLI
  NAPOLI (NA)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.984.839,48
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.933.192,92
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	715.016,56
- di cui Attività di Formazione	Euro	336.630,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Ricerca

		Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	1.933.192,92	715.016,56	2.648.209,48
Eleggibile lettera c)	€	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	€	0,00	0,00	0,00
Extra UE	€	0,00	0,00	0,00
Totale	€	1.933.192,92	715.016,56	2.648.209,48

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	336.630,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	336.630,00

Legge 297/1999 - DM593/2000 art. 12 P.O.N.

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %
Non Eleggibile	50 %	25 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100%
Eleggibile lettera c)	100%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100%
Non Eleggibile	100%

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.746.801,55
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.410.171,55
• di cui per Formazione	fino a Euro	336.630,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A10569

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, al dott. Vit Esteban Ivan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Vit Esteban Ivan, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Alergologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Vit Esteban Ivan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in allergologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Alergologia», rilasciato in data 17 aprile 1990 dal Collegio dei Medici della Provincia di Buenos Aires (Argentina) al dott. Vit Esteban Ivan, cittadino italiano, nato a Florida - Buenos Aires (Argentina) il 18 agosto 1952, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Vit Esteban Ivan è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in allergologia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10582

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Haber Xerfan Melina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Haber Melina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialização em Pediatria», conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 ottobre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Haber Melina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Preso atto che la dott.ssa Haber Melina è iscritta all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma dal 20 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialização em Pediatria», rilasciato in data 20 giugno 1994 dalla «Escola Paulista de Medicina» di São Paulo (República Federativa do Brasil) alla dott.ssa Haber Xerfan Melina, cittadina italiana, nata a Belém - Para (Brasile) il 13 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Haber Melina è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in pediatria.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10583

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Aleksievska Margarita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Aleksievska Margarita, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialista in psichiatria conseguito in Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Aleksievska Margarita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista in psichiatria rilasciato in data 19 aprile 2004 dall'Università «St. Cirillo e Metodio - Facoltà di Medicina, Skopje (Repubblica di Macedonia) alla dott.ssa Aleksievska Margarita, nata a Skopje (Macedonia) il 27 settembre 1972, è ricono-

sciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Aleksievska Margarita è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in psichiatria.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2007.

Modalità di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2007.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed agli agenti della riscossione, a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 21, 24 e 27 dicembre 2007 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «Fondi della Riscossione», entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2007.

2. Le banche, Poste Italiane S.p.a. e gli agenti della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 21 dicembre 2007 entro il 2 gennaio 2008, nella giornata del 24 dicembre 2007 entro il 3 gennaio 2008 e nella giornata del 27 dicembre 2007 entro il 4 gennaio 2008.

3. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2007.

4. La Tesoreria di Roma-Tuscolano è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 31 dicembre 2007 ai sensi dei punti 1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di € 115 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione siciliana, salvo successivo conguaglio.

5. La somma sopra indicata verrà riversata, nella stessa data del 31 dicembre 2007 dalla predetta Tesoreria, direttamente alla Cassa regionale siciliana, gestita dal Banco di Sicilia.

6. Nei giorni 20, 21, 24 e 27 dicembre 2007 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Motivazioni.

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o agli agenti della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-*bis* della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della Regione siciliana.

Riferimenti normativi:

a) ordinamento delle Agenzie:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1);

b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

c) disposizioni in materia di versamenti unitari:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;

d) disposizioni relative al versamento dell'acconto I.V.A.:

legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-*bis*, 5-*ter*).

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore: ROMANO

07A10589

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 5 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Sedini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e la nomina dei commissari;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Sedini (provincia di Sassari) ed il sindaco nella persona del sig. Gennaro Moretta;

Considerato che in data 5 novembre 2007 il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Viste la deliberazione della giunta regionale n. 47/24 del 29 novembre 2007, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Sedini e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa M. Concetta Carmela Masia, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sedini è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa M. Concetta Carmela Masia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, 5 dicembre 2007

Il presidente: SORU

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE
DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SEDINI
E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il consiglio comunale di Sedini (provincia di Sassari), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gennaro Moretta.

Il citato amministratore, in data 5 novembre 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Sedini e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa M. Concetta Carmela Masia, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

07A10587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gleptosil»

Estratto provvedimento n. 295 del 20 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario GLEPTOSIL soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102163021;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102163019.

Titolare A.I.C.: Alstoe Ltd sita in Inghilterra, rappresentata in Italia dalla ditta IZO S.p.a. con sede legale in Brescia, via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

validità dopo prima apertura: si autorizza la validità dopo prima apertura del flacone pari a 72 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tilosina 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 296 del 21 novembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi TILOSINA 200 PREMIX, nella confezione: sacco da 15 kg - A.I.C. n. 102662018.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura pari a un mese.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: un mese.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10586

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-294) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00